



COMUNE DI CASOLI (CH)

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
TERRENI AGRICOLI E TERRENI NON COLTIVATI
ANNO D'IMPOSTA 2014
Scadenza versamento in unica soluzione: 10.02.2015**

Casoli, 03.02.2015

COMUNICATO URGENTE

Premesso che:

- Il Consiglio dei Ministri, in data 24/01/2015, ha approvato il Decreto Legge n.4 contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU ridefinendo i parametri precedentemente fissati con il decreto interministeriale del 28/11/2014.
- L'art.1, c.1 del D.L. n.4/2014 stabilisce che l'esenzione dall'IMU, a decorrere dal 2015, si applica:
 - a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
 - b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
- L'art.1, c.2, del D.L. n. 4/2015 stabilisce che l'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1, lett.b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
- L'art. 1, c.3, del D.L. n. 4/2015 stabilisce che i criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.
- Il comune di Casoli è classificato parzialmente montano negli elenchi ISTAT e, pertanto, trovano applicazione l'art. 1, comma1 lett. b) e l'art. 1 comma 2 del predetto decreto legge.

A modifica dell'avviso di pari oggetto del 27.01.2015 nel punto "Chi deve pagare" nonché ad integrazione dello stesso.

SI INFORMA

Che l'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), in data 30.01.2015, ha pubblicato un comunicato stampa con il quale ha fornito, ai Comuni associati, approfondimenti in merito alla controversa materia sulla esenzione IMU sui terreni agricoli o non coltivati sulla base di una rigida osservanza della testualità delle disposizioni normative vigenti.

Per maggiori esemplificazioni sull'applicazione delle esenzioni IMU sui terreni agricoli e non coltivati, è possibile consultare integralmente il comunicato stampa dell'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) del 30.01.2015 sul sito istituzionale di questo Ente www.casoli.gov.it che riguardo alla concessione dei terreni in affitto o in comodato si esprime come segue:

*"La questione attiene ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani ed anche per terreni agricoli posseduti pur se non condotti dai menzionati soggetti ubicati nei comuni con altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri. Dal testo della normativa applicabile per l'anno 2014 (art.2 co.3 del D.M. 28.11.2014 ed art.1 co.2 del D.L. 24.01.2015) se ne ricava che l'applicazione dell'esenzione non spetta se i concedenti in comodato o in affitto siano possessori non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola anche se i detentori fossero tali. Infatti l'identificazione oggettiva dei terreni esenti non si indirizza sui soggetti detentori, bensì sempre e comunque sui soggetti possessori. In buona sostanza, il terreno è esente non già perché detenuto da CD o IAP, ma perché posseduto dai citati soggetti qualificati anche se non lo conducono perché, appunto, lo concedono in affitto/comodato ad altri CD o IAP. **Il terreno che si appartiene ad un soggetto "non agricoltore" non potrà, pertanto, godere dell'esenzione, anche qualora fosse effettivamente utilizzato per l'attività agricola da un CD o IAP che ne ha acquisito la disponibilità in ragione di un comodato o affitto**".*

Tenuto conto dell'indirizzo operativo fornito dall'ANUTEL, nonché dei pareri espressi da altri esperti in materia, che suggeriscono una rigida applicazione delle norme, si ritiene che:

- **devono pagare l'IMU** i possessori di terreni agricoli, nonché di terreni non coltivati che non siano coltivatori diretti o IAP di cui all'art. 1 del D.lgs 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
- l'esenzione per i terreni agricoli o non coltivati concessi in affitto o in comodato può essere **applicata solo per i terreni posseduti da coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola** che vengono concessi in affitto o in comodato a coltivatori diretti o IAP iscritti alla Previdenza agricola.

